

**REGOLAMENTO (CE) N. 1967/2001 DELLA COMMISSIONE
dell'8 ottobre 2001**

che adegua taluni aiuti compensativi agromonetari concessi in Danimarca e in Svezia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio, del 15 dicembre 1998, che istituisce il regime agromonetario dell'euro⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Per i vari Stati membri, i massimali degli aiuti compensativi relativi ai tassi di conversione dell'euro in unità monetaria nazionale o ai tassi di cambio applicabili il 1° luglio 1999 e il 1° agosto 1999 sono stati fissati rispettivamente dal regolamento (CE) n. 1639/1999 della Commissione⁽²⁾ e dal regolamento (CE) n. 2200/1999 della Commissione⁽³⁾.
- (2) Per la Svezia e il Regno Unito i massimali degli aiuti compensativi relativi ai tassi di conversione applicabili il 1° luglio 2000 e il 1° agosto 2000 sono stati fissati rispettivamente dal regolamento (CE) n. 1612/2000 della Commissione⁽⁴⁾ e dal regolamento (CE) n. 2293/2000 della Commissione⁽⁵⁾.
- (3) Il regolamento (CE) n. 2799/98 prevede all'articolo 5, paragrafo 3, che gli importi degli aiuti corrisposti per il secondo e per il terzo periodo siano ridotti, rispetto a quelli del periodo precedente, almeno di un terzo dell'importo concesso nel primo periodo e, al paragrafo 4, che il massimale dell'aiuto compensativo sia ridotto o annullato in base all'effetto sul reddito dell'evoluzione dei tassi di conversione constatati il primo giorno del secondo e del terzo periodo.
- (4) I tassi di conversione applicabili a taluni aiuti diretti il cui fatto generatore interviene il 1° luglio 2001 sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1580/2001 della Commissione⁽⁶⁾. L'esame dei tassi fissati per la corona danese e per la corona svedese evidenzia un deprezzamento di tali monete.
- (5) Per i periodi dal 1° luglio 2001 al 30 giugno 2002 è pertanto opportuno applicare una riduzione supplementare al massimale dell'aiuto compensativo connesso ai

fatti generatori del 1° luglio 1999 relativi alla Danimarca. Per tali periodi è parimenti opportuno non autorizzare la Svezia a concedere gli aiuti compensativi connessi ai fatti generatori del 1° luglio 1999, del 1° agosto 1999, del 1° luglio 2000 e del 1° agosto 2000.

- (6) Ai sensi del regolamento (CE) n. 1672/2000 del Consiglio, del 27 luglio 2000, recante modifica del regolamento (CE) n. 1251/1999 che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi, per includervi il lino e la canapa destinati alla produzione di fibre⁽⁷⁾, a partire dalla campagna 2001/2002 il lino e la canapa destinati alla produzione di fibre sono inclusi nel regime di sostegno previsto per i coltivatori di determinati seminativi. Da tale campagna il giorno in cui interviene il fatto generatore dei pagamenti «superficie» per il lino e la canapa destinati alla produzione di fibre è quindi passato dal 1° agosto al 1° luglio.
- (7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per i periodi corrispondenti agli aiuti il cui fatto generatore interviene il 1° luglio 2001, gli importi dell'aiuto compensativo per la Danimarca di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1639/1999 sono moltiplicati per il fattore 0,7776.

Articolo 2

Per i periodi corrispondenti agli aiuti il cui fatto generatore interviene il 1° luglio 2001, non è autorizzata la concessione degli aiuti compensativi per la Svezia di cui agli allegati dei regolamenti (CE) n. 1639/1999, (CE) n. 2200/1999, (CE) n. 1612/2000 e (CE) n. 2293/2000.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU L 349 del 24.12.1998, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 194 del 27.7.1999, pag. 33.

⁽³⁾ GU L 268 del 16.10.1999, pag. 8.

⁽⁴⁾ GU L 185 del 25.7.2000, pag. 36.

⁽⁵⁾ GU L 262 del 17.10.2000, pag. 12.

⁽⁶⁾ GU L 209 del 2.8.2001, pag. 16.

⁽⁷⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 13.